

Consorzio di gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo

Approvato con delibera A.C. n. 16 del 07/12/2017

REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Vista** la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
- Vista** la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
- Vista** la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
- Vista** l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2005;
- Visto** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
- Visto** il decreto interministeriale del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo";
- Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2002, di rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo";
- Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 dicembre 2003 di affidamento in gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" al Consorzio di gestione omonimo;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 3 dicembre 2014 (in GU n.6 del 9.1.2015);
- Visto**, in particolare, l'art. 37, comma 5, del suddetto Regolamento di esecuzione e organizzazione, secondo il quale "l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni";
- Considerate** le risultanze dell'istruttoria e degli approfondimenti svolti dal Consorzio di gestione circa l'entità e la tipologia degli illeciti amministrativi riscontrati negli anni precedenti nell'A.M.P.;
- Ritenuto** di dover adottare, nella predisposizione del suddetto Regolamento per le sanzioni amministrative, un parametro di proporzionalità diretta della sanzione da irrogare, rispetto al valore del potenziale - o effettivo - rischio cui il comportamento illecito espone il bene ambientale di volta in volta tutelato dal precetto stabilito nella Legge o nel decreto istitutivo;

Considerato che, a norma dell'art. 37 comma 7 del suddetto Regolamento di esecuzione e organizzazione, gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 contenente "Modifiche al sistema penale";

Il Consorzio di Gestione dell'Area Marina di Tavolara Punta Coda Cavallo

ADOTTA

Il seguente Regolamento per le sanzioni amministrative

ARTICOLO 1 (Fattispecie sanzionate)

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 5 del DM 3 dicembre 2014, oggetto del presente Regolamento è la determinazione della entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'area marina protetta (DM 12 dicembre 1997, come modificato con DM 28 novembre 2001), e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" (approvato con DM 3 dicembre 2014).
2. Tale determinazione, contenuta nella TABELLA allegata, come stabilito dal richiamato art. 37 comma 5, è compresa entro i limiti edittali della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero da € 25,82 a € 1.032,91 (salvo successivi adeguamenti disposti ex lege, ai sensi della legge n. 689/81).

ARTICOLO 2 (Pagamento in misura ridotta)

1. Il trasgressore e l'obbligato in solido sono ammessi al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Nei casi previsti dall'art. 6 della legge 689/81 chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ARTICOLO 3 (Ordinanza - ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Area Marina Protetta scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'Area Marina Protetta, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato

l'accertamento, determina, con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

3. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
4. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

ARTICOLO 4 (Esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e dalla normativa in materia, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

ARTICOLO 5 (Rinvii)

1. L'accertamento dell'illecito e il procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa e della altre sanzioni accessorie (previste dall'art. 37, commi 2 e 3, del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta) sono regolati dalla legge 689/81, alle cui prescrizioni generali si fa pertanto rinvio, per quanto non espressamente e specificamente stabilito nel presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

TABELLA

delle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'area marina protetta (DM 12 dicembre 1997, come modificato con DM 28 novembre 2001) e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" (DM 3 dicembre 2014).

Violazione	Normativa di riferimento violata	Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore	Pagamento in misura ridotta (oblazione)	In caso di recidiva
Mancato possesso della specifica autorizzazione richiesta	Artt. 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Reg.	Da 172,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria
Utilizzo improprio della documentazione autorizzativa	Artt. 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Reg.	Da 172,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina dei divieti di balneazione	Art. 15 del Reg.	Da 125,00 € a 1.032,00 €	250,00 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina degli scarichi idrici	Art. 11 del Reg.	Da 300,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle immersioni subacquee	Art. 16 del Reg.	Da 125,00 € a 1.032,00 €	250,00 €	
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 17 del Reg.	Da 125,00 € a 1.032,00 €	250,00 €	
Disciplina della navigazione da diporto	Art. 19 del Reg.	Da 125,00 € a 1.032,00 €	250,00 €	
Utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili	Art. 19 del Reg.	Da 300,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria
Disciplina dell'ancoraggio	Art. 21 del Reg.	Da 300,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate	Art. 22 del Reg.	Da 250,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità	Art. 23 del Reg.	Da 250,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	

da diporto				
Disciplina dell'attività di pesca professionale	Art. 25 del Reg.	Da 250,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina della pesca professionale dei ricci	Art. 25 del Reg.	Da 250,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	
Disciplina dell'attività di pesca ricreativa e sportiva	Art. 27 del Reg.	Da 172,00 € a 1.032,00 €	344,00 €	